

N. R.G. 3163/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3163/2020

tra

POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA

appellante

e

COCCA CRISTINA

appellata

Oggi **18 novembre 2021** alle ore **12.30** sono comparsi:

Per POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA l'avv. CIANCIO ROBERTA

Per COCCA CRISTINA COCCA CRISTINA l'avv. PEDRETTI PAOLO

L'avv. Ciancio precisa le conclusioni come da atto di appello e produce giurisprudenza rilevante per la decisione. .

L'avv. Pedretti precisa le conclusioni come da foglio di p.c depositato ieri.

Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3163/2020** promossa da:

POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), con il proc. dom. avv. CIANCIO ROBERTA

appellante

contro

COCCA CRISTINA COCCA CRISTINA (C.F. CCCST64T57B157T), con il proc. dom. avv. PEDRETTI PAOLO, Viale della Stazione n. 59 null 25122 Brescia

appellata



CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza n. 1394/2019, resa dal Giudice di Pace di Brescia (R.G. n. 110/2019) – Giudice Dott.ssa Natalini -, pubblicata in data 4.9.2019, così giudicare: procuratori, per dichiarazione di anticipo.

nel merito: in accoglimento del presente appello, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla signora Cocca Cristina nei confronti di Poste Italiane S.p.A., siccome infondate in fatto e diritto, conseguentemente, *dichiarare* inefficace e/o *revocare* e/o *annullare* il decreto ingiuntivo n. 3121/18, per l'effetto *condannare* la signora Cocca Cristina alla restituzione delle somme già corrisposte in virtù della sentenza n. 1394/2019 impugnata.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellata:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, *contrariis rejectis*, rigettato integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto:

In via preliminare:

a) dichiarata inammissibile la domanda nuova formulata dall'appellante nel presente giudizio di gravame, per l'effetto rigettarsi l'appello proposto dalla società Poste Italiane S.p.a., respingendo pertanto le domande tutte svolte dall'appellante e confermando la sentenza n. 1394/2019 resa dal Giudice di Pace di Brescia e pubblicata in data 04.09.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.

In via principale:

b) qualora non si ritenga di accogliere l'eccezione preliminare *supra* formulata, in ogni caso, nel merito, rigettarsi, in quanto inammissibile, infondato e/o comunque pretestuoso per le ragioni in atti (**anche alla luce del recente intervento della Suprema Corte – Cass., 13.09.2021, n. 24639**), l'appello proposto dalla società Poste Italiane S.p.a., respingendo pertanto le domande tutte svolte dall'appellante e confermando la sentenza n. 1394/2019 resa dal Giudice di Pace di Brescia e pubblicata in data 04.09.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.

In ogni caso:

c) con vittoria dei compensi professionali e delle spese di giudizio tutte, di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria subordinata:

qualora non si ritenga di respingere l'infondato appello avversario, ammettersi le istanze istruttorie tutte così come formulate nel giudizio di primo grado”.



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3121/2018 il Giudice di Pace di Brescia ingiungeva a Poste Italiane S.p.a. il pagamento della somma di euro 1.637,74, oltre interessi e spese della procedura, in favore di Cristina Cocca, quale sottoscrittore del buono postale fruttifero Serie O, timbro P/O, del valore nominale di Lire 250.000, munito di clausola di «*pari facoltà di rimborso*», cointestato ad altro soggetto nel frattempo deceduto.

Con atto di citazione notificato in data 3.10.2018, Poste Italiane svolgeva opposizione, definita con sentenza di rigetto n. 1394/2019, pubblicata in data 4.9.2019.

Avverso detta sentenza propone appello Poste Italiane S.p.a., lamentando l'erronea applicazione delle norme da parte del giudice di pace, il quale non avrebbe applicato alla fattispecie oggetto di causa l'art. 187 D.P.R. 256/1989, a mente del quale *“il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”*.

In particolare l'appellante svolge le seguenti considerazioni in punto di diritto: *“Come è stato evidenziato nel giudizio di primo grado, le modalità di rimborso del buono fruttifero postale per cui è causa, in considerazione dell'anno di emissione (1987), sono stabilite dagli artt. 184, 187 e 203 D.P.R. n. 256/1989 che prevedono, in caso di decesso di uno dei cointestatori, il pagamento debba essere effettuato congiuntamente a favore di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatori viventi), i quali sono chiamati a quietanzare congiuntamente i titoli, buoni postali fruttiferi sono regolati dalla normativa speciale prevista in materia, nel caso di specie dal D.P.R. n. 256/1989 “Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni Poste Italiane, proprio in virtù della normativa applicabile, ha opportunamente predisposto le proprie procedure aziendali, le quali impongono che – in caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestati dei BFP – non è possibile effettuare rimborsi se non dopo l'espletamento della pratica di successione, e che il pagamento non può essere eseguito se non con quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatori viventi). I titoli per cui si controverte, ricadono come detto sotto la normativa di cui al D.P.R. n. 256/1989; e ciò per la ultrattività che a tali norme assegna il disposto di cui*



all'art. 7, comma 3, D. Lgs. N. 284/1999, del D.M. 19.12.2000 e, altresì, dell'art. 3, comma 5, D.M. 05.12.2003. Le modalità di rimborso di detti titoli, sono quindi previste dal D.P.R. 256/1989 intitolato "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni". Una volta individuata la disciplina applicabile, quindi, va evidenziato che l'art. 203 del D.P.R. n. 256/1989 estende ai buoni postali fruttiferi le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postale (cfr. doc. n. 5 fasc. I° grado). Per quanto attiene le modalità di rimborso, l'art. 187 del citato D.P.R. 256/1989 prevede che in caso di titoli cointestati, anche con la clausola di pari facoltà di rimborso, a due o più persone, una delle quali sia deceduta, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. Pertanto, essendo il buono oggetto di causa emesso nell'anno 1987, allo stesso, per effetto dell'art. 203 D.P.R. 256/89, si applica l'art. 187 del medesimo testo normativo, che, in sostanza, stabilisce l'inefficacia della clausola di pari facoltà di rimborso nel caso di morte di uno dei cointestati".

Conclude per la riforma della sentenza impugnata.

2. Parte appellata eccepisce a livello preliminare la novità della domanda formulata per la prima volta nel giudizio di gravame (*"per l'effetto condannare la sig.ra Cocca Cistina alla restituzione delle somme già corrisposte in virtù della sentenza n. 1394/2019 impugnata"*), evidenziando che nel primo grado la controparte si era limitata a chiedere la restituzione delle spese della procedura monitoria anticipate in forza del d.i. provvisoriamente esecutivo.

Nel merito rileva l'infondatezza della tesi avversaria, disattesa da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, concludendo per la conferma della sentenza oggetto di appello.

3. L'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dall'appellata è infondata: l'appellante non svolge alcuna domanda nuova nel presente grado, atteso che il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte in virtù della sentenza impugnata sorge naturalmente in conseguenza dell'eventuale accoglimento integrale dell'appello e, in particolare, della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, già ritualmente svolta in primo grado.

4. L'appello è infondato nel merito.



Ai fini della definizione della odierna controversia, che si risolve invero nella individuazione della norma applicabile al caso concreto, occorre dare attuazione al principio di diritto recentemente affermato da Cass. civ., Sez. I., 13/09/2021, n 24639: *"In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facolta' di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatori, ciascun cointestatario superstite e' legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento"*.

In particolare nella propria motivazione la Corte ha osservato che *" i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso "a vista", il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto "a vista", all'intestatario: e cio' e' sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola "pari facolta' di rimborso", dei libretti di deposito non e' esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da (OMISSIS) S.p.A., secondo cui, in caso di clausola "pari facolta' di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o piu' persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di applicabilita' previsto dal citato articolo 203, si infrange contro la evidenziata peculiarita' dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali"*.

Particolarmente significative appaiono poi le seguenti considerazioni: *"Ne' rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187, sarebbe strumentale. Gia' il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che " la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario. La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarita' del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola "pari facolta' di rimborso", e dunque di solidarieta' attiva, l'obbligazione solidale, alla*



morte di uno dei concreditori, "si divide fra gli eredi in proporzione delle quote" (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite e' anche erede), e' fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicche' colui che abbia riscosso rimarra' tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto".

Posto che all'attenzione della S.C. era stata portata una vicenda fattuale analoga a quella qui in esame, l'appello va rigettato sulla scorta delle considerazioni in diritto che precedono, perfettamente aderenti al caso concreto e sostanzialmente condivise dallo scrivente.

5. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, la condanna dell'appellante al rimborso in favore della controparte delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'oggetto e della natura della controversia (in particolare dell'assenza di questioni in fatto) e delle fasi in concreto esperite.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dalla legge n. 228/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa in epigrafe indicata, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- rigetta l'appello, siccome infondato, e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1394/2019;
- condanna l'appellante a rifondere a CRISTINA COCCA le spese di lite del grado, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) e agli accessori fiscali e previdenziali spettanti per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *quater*



del D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Così deciso in Brescia il 18/11/2021 con sentenza immediatamente pubblicata mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

Il giudice unico

Lorenzo Lentini

